

COMUNE DI BIANZANO
Provincia di Bergamo
Via Chiesa, 7 – 24060 BIANZANO (BG)
tel. 035814001 fax 035816556 e.mail: info@comune.bianzano.bg.it
P.IVA: 00633530167

**Regolamento
di Polizia Urbana**

Publicato all'albo pretorio

in data 11/08/2011

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.ro 24 del 06/08/2011

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 6: OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 7: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 8: REVOCA DELLE CONCESSIONI
- ART. 9: ESTETICA E DECORO CITTADINO
- ART. 10: OCCUPAZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
- ART. 11: OCCUPAZIONE PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME
- ART. 12: MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI
- ART. 13: COLLOCAZIONE DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SU AREA PUBBLICA
- ART. 14: OCCUPAZIONI DIVERSE DEL SUOLO PUBBLICO E SUE LIMITAZIONI
- ART. 15: INSTALLAZIONI DI TENDE SOLARI
- ART. 16: INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA
- ART. 17: LUMINARIE
- ART. 18: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 19: ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI
- ART. 20: PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SULLE AREE PUBBLICHE
- ART. 21: INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE
- ART. 22: ATTIVITA' VIETATE SULLE AREE PUBBLICHE
- ART. 23: ALTRE ATTIVITA' VIETATE
- ART. 24: CHIUSURA DI STRADE PUBBLICHE

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 25: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 26: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 27: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART. 28: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART. 29: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 30: SGOMBERO NEVE
- ART. 31: RAMI E SIEPI
- ART. 32: PULIZIA FOSSATI
- ART. 33: PULIZIA DEI LUOGHI DI TRANSITO
- ART. 34: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART. 35: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI
- ART. 36: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART. 37: OGGETTI MOBILI
- ART. 38 : OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART. 39: INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO
- ART. 40: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART. 41: DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
- ART. 42: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- ART. 43: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART. 44: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART. 45: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART. 46: USO DEI CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE PER ALLONTANARE I VOLATILI
- ART. 47: DEPOSITI ESTERNI

TITOLO 5 : TUTELA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

- ART. 48: DETENZIONE DEGLI ANIMALI
- ART. 49: TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART. 50: DIVIETI SPECIFICI PER I DETENTORI
- ART. 51: CUSTODIA DEGLI ANIMALI
- ART. 52: ANIMALI MOLESTI
- ART. 53: ANIMALI LIBERI
- ART. 54: OBBLIGHI BUROCRATICI PER I DETENTORI
- ART. 55: CONDUZIONE E CUSTODIA DEI CANI
- ART. 56: COMPETENZE DEI COMUNI
- ART. 57: LOTTA AL RANDAGISMO
- ART. 58: PASCOLO, PASCOLO VAGANTE E ALPEGGIO

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

- ART. 59: VENDITA CON SONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO
- ART. 60: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
- ART. 61: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
- ART. 62: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

TITOLO 7 : VARIE

- ART. 63: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART. 64: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART. 65: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 8 : NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

- ART. 66: MANUTENZIONE DELLE AREE
ART. 67: DEPOSITI DI MATERIALE SU AREE SCOPERTE

TITOLO 9 : NORME DI BUONA COSTRUZIONE

- ART. 68: STABILITA' E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

TITOLO 10 : SANZIONI

- ART. 69: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 11 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 70: NORMA FINALE
ART. 71: ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1: Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio nonché nei confronti delle attività private specificatamente indicate, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
- 4) Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute nel presente regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze adottate dal Sindaco e/o dal Dirigente del Settore competente, ancorché derogatorie, così come previste dall' art 50 e dall'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 , in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili.

Art.2: Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e del D.Lgs. n.112/98.

Art.3: Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata ai dirigenti, ai funzionari ed agli agenti di Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2) Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana e decoro urbano, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a

dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3) I soggetti di cui al comma 2 operano con riferimento ai procedimenti amministrativi sanzionatori derivanti dal presente regolamento. Essi possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie per dar corso alle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana e decoro urbano.

4) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

5) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art.4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1) Le violazioni al presente regolamento sono disciplinate ai sensi della vigente normativa in materia di potere sanzionatorio degli enti locali (art.7 D.lgs 267/2000).

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 - Spazi ed aree pubbliche

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art.6: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1) Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico ovvero di suolo privato aperto al pubblico nonché degli spazi ad essi sottostanti e sovrastanti, è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

2) Qualunque occupazione d'area pubblica ovvero privata aperta al pubblico non può effettuarsi senza il permesso dell'Autorità Comunale.

3) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art.7: Obblighi del concessionario

1) Il concessionario deve inoltre sottostare, pena la revoca, alle seguenti condizioni:

a) osservare tutte le prescrizioni o condizioni imposte e limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata previste;

b) ripristinare lo stato del suolo occupato, alla scadenza della concessione, così come a inizio;

c) mantenere lo spazio circostante quello occupato, pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso o terzi abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazioni di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni, nonché l'accesso alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere;

d) provvedere durante l'esecuzione di lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, con la speciale osservanza delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento d'esecuzione.

2) Al tramonto le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accese sino all'alba. E' fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno, in presenza di nebbia, foschia o scarsa visibilità.

3) Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni normative, chiunque violi le prescrizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

4) Dalla violazione consegue l'obbligo immediato del ripristino della situazione di legittimità, pena la revoca della concessione/ permesso/ autorizzazione, a norma del successivo art.8.

Art.8: Revoca delle concessioni

- 1) In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d'interesse pubblico.
- 2) L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, in caso di recidiva specifica reiterata, comporterà l'immediata revoca della concessione; se l'infrazione di cui sopra ha luogo con tacito consenso di altro concessionario limitrofo, le sanzioni predette potranno essere applicate anche al concessionario limitrofo che con il suo comportamento abbia favorito l'infrazione.
- 3) Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai Funzionari, Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia.
- 4) Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso, all'intestatario della concessione, della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra revoca e scadenza reale.

Art.9: Estetica e decoro cittadino

- 1) Nelle concessioni per l'esposizione d'infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc. oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, l'Autorità Comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre, determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare della concessione alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.
- 2) Tutti gli oggetti e i manufatti che servono al posteggio sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti, al fine di evitare o limitare l'uso, o far modificare la forma o l'aspetto dei medesimi.
- 3) Il Sindaco, con propria ordinanza, impone ai cittadini la realizzazione di finiture edilizie o pulizie di edifici al fine di garantire il decoro cittadino.
- 4) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 10: Occupazione per lavori di pubblica utilità.

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato affidato l'intervento, deve darne comunicazione all'Amministrazione Comunale.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'amministrazione Comunale può disporre la programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Nei casi di urgenza la comunicazione può essere data, mediante i supporti informatici, prima dell'esecuzione dell'intervento.

Art. 11: Occupazione per comizi e raccolta di firme.

- 1) La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni od a proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, può essere concessa dall'Amministrazione comunale previa richiesta di autorizzazione e verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con quelle di cui all'art. 10 comma 1. La richiesta deve essere presentata almeno sette giorni prima dell'evento, salvo che l'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, intenda derogare tale termine.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art.12: Modalità per il carico e lo scarico delle merci

- 1) Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In detti casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno specifico permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
- 2) Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzione ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
- 3) In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

4) Chiunque viola le disposizioni col presente articolo è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da €50,00 a €300,00.

Art.13: Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica

- 1) L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie od altro connesso all'attività, può essere concessa davanti ai pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi. Nella concessione sarà precisato il periodo e le specifiche modalità della occupazione.
- 2) Le piante ornamentali possono essere autorizzate a tempo indeterminato.
- 3) I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
- 4) L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
- 5) I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
- 6) La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art.6 comma 3°.

Art.14: Occupazioni diverse del suolo pubblico e sue limitazioni

- 1) I permessi, per l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto, sono concessi dall'Autorità Comunale.
- 2) Tale concessione non è data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, fatte salve le operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza, debitamente constatata dall'Autorità Comunale.
- 3) La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art.6 comma 3°.

Art.15: Installazioni di tende solari

- 1) Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, su strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità ed avere un'altezza dal piano non inferiore a metri 2,50.
- 2) Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, per le tende perpendicolari e parallele al frontespizio degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
- 3) Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.
- 4) Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
- 5) Le misure dettate nel presente articolo potranno essere modificate rispetto al limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
- 6) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo sarà punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 50,00 a €300,00. Dalla violazione consegue l'obbligo della riduzione dell'installazione alla condizione di legittimità, pena la revoca della concessione/autorizzazione.

Art.16: Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

- 1) Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Codice della Strada nonché dal Regolamento della Pubblicità, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose o infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulla strada, che per forma, disegno, colorazione ed ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o produrre abbagliamento.
- 2) E' vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a m 1,80. La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposte esternamente ai fabbricati appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative, dovranno essere autorizzate di volta in volta, in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.
- 3) In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di concessione comunale, i concessionari

sono obbligati ad eseguire tale rimozione e ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salva l'applicazione delle norme citate al 1° comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato della rimozione dei manufatti irregolarmente o abusivamente installati, senza pregiudizio di danni eventualmente arrecati.

Art.17: Luminarie

1) E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3) Per le installazioni nei centri storici, le stesse dovranno ispirarsi a criteri di uniformità e di aderenza al contesto architettonico dei luoghi.

4) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

5) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle vigenti norme di sicurezza, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Gli impianti installati senza l'autorizzazione del Comune e/o la Dichiarazione di Idoneità, possono essere rimossi dall'Amministrazione Comunale e le relative spese messe a carico degli installatori, unitamente alle sanzioni del caso.

6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3),4) e 5) comportano la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.18: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare, nelle strade o nelle piazze e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili, per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2), 3) e 7) dell'articolo 17.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a: carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art.19: Esposizione di merci e derrate all'esterno del negozi

1) L'esposizione di merci o di derrate all'esterno degli esercizi commerciali è consentita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e, comunque, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, salve le penalità previste dal Regolamento d'Igiene, è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

3) Dalla violazione consegue l'obbligo immediato della rimozione delle occupazioni abusive o non conformi, senza pregiudizio di eventuali danni arrecati, nonché della revoca della concessione, autorizzazione, permesso etc.

Art.20: Proiezioni, audizioni e spettacoli sulle aree pubbliche

1) Ferme restando le prescrizioni delle vigenti norme di Polizia Amministrativa e di P.S. circa il rilascio delle

autorizzazioni per spettacoli, proiezioni o intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni se non dietro specifico particolare permesso dell'autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale.

2) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, salva l'applicazione della legge penale e/o delle disposizioni previste da altre leggi o regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 50,00 a €300,00.

3) Dalla violazione consegue l'obbligo della rimozione immediata delle installazioni abusive, senza pregiudizio di eventuali danni provocati. Alla rimozione può provvedere anche l'Autorità Comunale, salva rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art.21: Installazione di chioschi ed edicole

1) La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve.

2) In ogni caso, l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione nonché nel rispetto del presente regolamento e delle norme che disciplinano il commercio su Aree Pubbliche.

3) Dalla violazione consegue l'obbligo della rimozione immediata delle installazioni abusive, senza pregiudizio di eventuali danni provocati. Alla rimozione può provvedere anche l'autorità Comunale, salva rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art.22: Attività vietate sulle aree pubbliche

1) Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;

b) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

c) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

d) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose, salvo specifiche deroghe ufficializzate con apposita segnaletica.

e) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso alla pubblica e privata proprietà;

f) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

g) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti od esporre cose contrari alla nettezza ed al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o essere causa, in ogni modo, di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati o sputare in terra;

h) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

i) lanciare acqua, farina, schiuma o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, lordarne gli abiti, o recare danno a beni di sua disponibilità.

l) praticare il volantinaggio o, comunque, la distribuzione di materiale pubblicitario, in prossimità o all'interno di intersezioni stradali, anche se al di fuori della carreggiata, quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale.

m) sputare le gomme da masticare oppure disfarsene appiccicandole od abbandonandola al di fuori dei cestini o altri contenitori appositamente installati per la raccolta dei rifiuti minuti. In caso di violazione commessa da un minore risponde che ne ha la patria potestà.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al loro decoro.

3) Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che di pedoni, nei giardini pubblici e sulle aiuole esclusi i parchi ed i giardini recintati ed attrezzati per giochi ed esercitazioni sportive, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

4) È parimenti vietato l'uso di pattini e di trampoli, scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

5) È vietato l'assembramento di persone e di veicoli quando arrechino disturbo alla quiete pubblica ed intralcio alla normale circolazione veicolare e pedonale. È inoltre vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore lungo i viali pedonali, sulle aiuole, nei parchi, nei giardini e comunque in tutti i luoghi che, per loro natura, siano interdetti alla circolazione dei veicoli a motore.

- 6) È consentita la circolazione di veicoli non a motore, a condizione che questa avvenga a velocità moderata lungo gli itinerari previsti o comunque tracciati e che, in nessun caso, essa avvenga sul verde pubblico.
- 7) La violazione di cui al comma 1, punto b), comporta la sanzione amministrativa al pagamento da €77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
- 8) La violazione di cui al comma 1, punto e), comporta la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
- 9) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti, fatte salve le norme del codice della strada, comportano la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.23: Altre Attività vietate

- 1) A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
- utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti di qualsiasi natura od altri simili materiali, ovvero ammassare qualsiasi oggetto ai lati delle case o innanzi alle medesime, salvo che in situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
 - collocare su finestre, balconi, terrazzi, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori o antenne paraboliche o qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - annaffiare o pulire vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando la caduta di acqua, foglie, terra od altro materiale sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie o simili, nonché al lavaggio di tende poste all'esterno di esercizi commerciali, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
- 2) Non è consentito esporre biancheria, panni, indumenti e simili alle finestre, ai balconi ed ai terrazzi prospicienti luoghi pubblici. È consentita l'esposizione nei cortili e nelle aree interne purchè non provochino gocciolamento e non rechino molestia in qualsiasi modo alle abitazioni sottostanti.
- 3) È vietato, nelle aree private prospicienti, luoghi o vie pubblici, il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che possa nuocere all'estetica, al decoro ed all'igiene pubblica.
- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art.24: Chiusura di strade pubbliche

- 1) È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'autorità.
- 2) Qualora per qualsiasi motivo, quali lavori stradali, manifestazioni, spettacoli ecc, si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda da parte degli interessati e rilascio di conforme ordinanza autorizzativa del Comune. Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.
- 3) Qualora sussistano motivi di assoluta urgenza, la chiusura potrà essere effettuata avvisando preventivamente l'Amministrazione la quale, valutata la necessità ed urgenza dichiarata, potrà disporre o meno la chiusura. Se la chiusura è disposta, il Comune farà senza ritardo, seguire l'atto amministrativo conseguente.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 75,00 a €450,00.

TITOLO III NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.25: Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
- le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3) Salvo quanto previsto dal codice della strada, le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.26: Manutenzione degli edifici e delle aree

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici sino al piano terra, ed essere incanalate nella apposita rete di raccolta. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

4) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri e tutti gli altri sistemi di raccolta dei liquami.

5) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

6) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

7) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 4), 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art.27: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere comunicate al Comune e effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi. Tali violazioni comportano una sanzione amministrativa da €100,00 a €600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.28: Patrimonio pubblico o privato e arredo urbano

1) A salvaguardia della sicurezza dei luoghi e delle persone e del decoro ambientale è vietato:

- a) manomettere o, in qualsiasi modo, danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per l'esecuzione di interventi di manutenzione eseguiti da soggetti autorizzati a tale scopo;
- b) danneggiare o imbrattare con scritte, affissioni e disegni i monumenti ed i beni artistici, culturali e religiosi in genere, nonché gli edifici pubblici;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, targhe varie e piastrine dei numeri civici, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi sui monumenti, pali, arredi, impianti di segnaletica, cancelli, recinzioni, alberi ed altri beni pubblici o di terzi nonché legarsi od incatenarsi ad essi;
- e) collocare direttamente o indirettamente sulle paline semaforiche e alberi volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- f) lasciare materiale pubblicitario ed altro di qualsiasi natura sugli accessi pubblici e privati, se non inserito negli appositi contenitori della corrispondenza; è altresì vietato porre pubblicità sui veicoli.

2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art.29: Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fatta salva l'applicabilità delle norme speciali in materia, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei cortili condominiali od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone, nei corsi o specchi d'acqua e relative sponde o ripe nonché nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche.
- 2) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 3) Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un apposito contenitore di adeguata capacità per il deposito dei rifiuti minuti.
- 4) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività anche temporanea.
- 5) Fermo restando quanto previsto al successivo art.30 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta o dal quale si accede.
- 6) I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti dovuti all'attività stessa devono collocare sulla soglia dell'esercizio, e se necessario sui marciapiedi, appositi cestelli e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento.
- 7) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 6, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 8) I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 9) I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di segnalare la presenza di rifiuti al Comune e di provvedere alla costante pulizia delle aree ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, ove possibile.
- 10) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 11) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art.30: Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare tempestivamente dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, ovvero di area privata aperta al pubblico. Il materiale rimosso non dovrebbe essere accumulato sul suolo pubblico, ma, in caso di effettiva impossibilità, deve essere delimitato.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori, di edifici a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 5) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 6) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

7) La neve ed il ghiaccio rimossi da cortili od altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.

8) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

9) Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco, con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi e regolamentare le operazioni di sgombero della neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree che vengano interessate a dette operazioni.

10) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 4), 7) e 8) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

11) Le violazioni di cui ai commi 3), 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.31: Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati entro il 30 aprile ed il 30 settembre e ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70 al di sopra del marciapiede e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.32: Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati;

b) le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, ovvero, dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente articolo.

Art.33: Pulizia dei luoghi di transito

1) Chiunque trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico ovvero un' area privata aperta al pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.34: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) Tale violazione comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art.35: Disposizioni particolari per i proprietari di immobili

- 1) Ai proprietari o conduttori di immobili è vietato occupare con veicoli, oggetti e suppellettili varie, accessi, passaggi ed anditi delle case, recando intralcio all'altrui transito.
- 2) I proprietari di cortili, terreni, aree pertinenziali a fabbricati, terrazze, pensiline e tettoie devono provvedere alla ordinaria pulizia dei siti, impedendo altresì la crescita di erba alta e di rovi.
- 3) I proprietari di manufatti od aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, siano prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati collocati in altezza inferiore a metri due e settanta (2,70).
- 4) I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e funzionalità del canale di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio. E' fatto divieto dello scarico diretto o indiretto delle acque pluviali sul luogo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di deroga concessa dal comune per impossibilità tecnica di allacciamento alla stessa.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.36: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche, insistenti su aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) Tale violazione comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art.37: Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e la sanzione accessoria della immediata rimessa in pristino degli oggetti, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art.38: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque vernici porte, finestre e cancellate o imbianchi facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno, attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es.teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.39: Inquinamento luminoso e risparmio energetico

- 1) Ai sensi della L.R. 12/2005 e del Regolamento comunale di applicazione è vietato, negli impianti di illuminazione esterna, indirizzare fasci luminosi e/o luce artificiale verso l'alto o in direzione parallela al piano stradale (fari, globi luminosi, ecc.). E' vietato altresì, sempre per le illuminazioni esterne, utilizzare lampade al mercurio e apparecchi che, nella loro posizione di installazione, non abbiano una distribuzione dell'intensità luminosa massima per g³ 90°, compresa tra 0 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso. Previa diffida disattesa, sanzione da € 260,00 ad € 1030,00 per ogni punto luce non adeguato; fermo restando l'obbligo di adeguamento (LR 12/2005, art. 8 commi 1 e 3).
- 2) L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500

lumen per ogni esercizio. Previa diffida disattesa, sanzione da € 260,00 ad € 1030,00 per ogni punto luce non adeguato; fermo restando l'obbligo di adeguamento. (LR 12/2005, art. 8 commi 1 e 3).

3) In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.) devono essere spente, preferibilmente, alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 22 nel periodo di ora solare oppure, nel caso di attività che si svolgono dopo tali orari, alla chiusura dell'esercizio. (L.R. 12/2005 art. 5 comma 8). Sanzione da € 77.00 ad € 150.00.

4) E' sempre possibile l'autorizzazione temporanea in deroga da parte dell'Autorità competente nel rispetto delle leggi nazionali e regionali.

Art.40: Accensioni di fuochi

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi in tutti gli spazi e in ogni area pubblica nonché nelle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Rientrano nella fattispecie fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle autorità competenti.

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a metri 100 dai luoghi indicati dall'art.52 comma 2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a metri 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, salvo espressa autorizzazione in deroga. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.41: Disposizioni particolari in materia di prevenzione incendi

1) Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e di prevenzione degli incendi è vietato:

a) detenere nelle case di abitazione e nelle loro pertinenze, nei negozi e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per i fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale o nell'esercizio.

b) sparare mortaretti ovvero gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;

c) accendere fuochi per bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o materiali simili, che provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque arrechino molestia al vicinato.

2) Per ragioni di sicurezza e per evitare disturbi al vicinato, chi fa uso di combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi ha l'obbligo di provvedere ad idonea pulizia delle canne fumarie onde evitare che corpi estranei impediscano la regolare fuoriuscita dei gas prodotti dalla combustione e provvedere alla messa a norma delle espulsioni.

3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa del pagamento da € 100,00 a € 600,00.

Art.42: Utilizzo di strumenti musicali

1) Negli spazi ed aree di cui all'art.1 è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altre apparecchiature simili, dalle ore 23,00 alle ore 08,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2) Dalle ore 23,00 alle ore 08,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art.43: Attività produttive ed edilizie rumorose

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia, nonché al vigente piano comunale di zonizzazione acustica.

- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00.
- 3) Nell'esercizio di attività anche se non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, compresa l'apertura e la chiusura di serrande ed inoltre, nella movimentazione di materiali e cose.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 08.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione, in deroga ai suddetti limiti, rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da €100,00 a € 600,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art.10, comma 3, della L.447/95

Art.44: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga all'esterno dei locali di ritrovo giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogame e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.
- 2) Tale violazione comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art.45: Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art.3, comma 1, lettera g) della L.447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso dovessero verificarsi condizioni anomale di funzionamento che possano creare disagi alla collettività, verrà disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente, modificandone il funzionamento, il dispositivo. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00

Art.46: Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

- 1) È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", utilizzati per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
- 2) È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 07.00 e, nelle ore consentite, vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art.47: Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno delle strutture di lavoro dei pneumatici stessi.

2) Nelle aree di cui all'art.1 comma 2 del presente regolamento è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO V TUTELA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Art.48: Detenzione degli animali

- 1) Nelle zone del territorio comunale a destinazione agricola è possibile detenere gli animali di qualsiasi specie consentita dalla Leggi Statali, Regionali e Provinciali, nel rispetto delle condizioni dettate dalle leggi stesse.
- 2) Nel Centro Abitato è consentita la detenzione di animali da compagnia, reddito o autoconsumo purchè non disturbino il vicinato e non violino le norme igienico sanitarie vigenti. Il cinguettio degli uccelli canori o il canto del singolo gallo non possono essere considerato un disturbo.
- 3) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 4) La violazione di cui ai commi 2 e 3 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art.49: Tutela degli animali

- 1) All'interno del territorio comunale ed in qualsiasi circostanza è vietato:
 - a) molestare, maltrattare, percuotere o ferire gli animali fatto salvo quanto disposto dalle Leggi Regionali sulla Caccia, Pesca e Macellazione;
 - b) abbandonare gli animali domestici o esotici comunque detenuti;
 - c) provocare danno o sofferenza agli animali selvatici, costringendoli in condizioni di cattività insopportabili;
 - d) detenere in strutture private specie selvatiche proibite da normative tese a favorire la sopravvivenza delle stesse;
 - e) utilizzare animali in gare o rappresentazioni, pubbliche o private, che comportino ad essi nocimento psichico o fisico;
 - f) addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e psichiche quali percosse, immobilizzazioni, detenzione in spazi angusti e privi di luce nonché lesinando, a tal fine, cibo ed acqua.
- 2) La detenzione degli animali in luoghi pubblici e privati deve garantire uno spazio adeguato alla specie allevata, sufficiente ricambio d'aria ed illuminazione, condizioni igieniche e sanitarie ottimali, alimentazione completa ed equilibrata. Il tecnico del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL o un Medico Veterinario accreditato stabiliscono l'idoneità delle condizioni di vita degli animali, sulla base della segnalazione fatta dall'Amministrazione Comunale che, in caso di violazione, provvede a comminare la sanzione amministrativa.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione da € 77,00 ad € 462,00

Art.50: Divieti specifici per i detentori

- 1) Ai detentori è vietato:
 - a) trasportare gli animali nel bagagliaio di autovetture qualora il bagagliaio stesso sia costituito da un vano chiuso e separato dall'abitacolo del conducente;
 - b) lasciare gli animali nella vettura senza il conducente per lunghi periodi senza assicurare una circolazione dell'aria ed una temperatura adatte alle esigenze vitali degli animali stessi;
 - c) costringere gli animali in gabbie anguste se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni.
- 2) La violazione di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art.51: Custodia degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino gli spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo, fatta eccezione per i non vedenti ed altre persone inabili;

- b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art.1, comma 2;
 - d) lasciar vagare i loro animali di qualsiasi specie essi siano;
- 2) In caso di situazioni e circostanze particolari, possono essere determinate con ordinanza sindacale più dettagliate e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa: da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. La violazione di cui al comma 2) è punita con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art.52: Animali molesti

- 1) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini del centro abitato, è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 2) Qualora il disturbo della quiete dovesse perdurare, gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare al proprietario o al detentore la detenzione di cui al precedente comma 1, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
- 3) Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia dal Servizio Veterinario o dalla Polizia Locale presso strutture comunali o convenzionate.
- 4) Le spese relative all'intervento del Servizio Veterinario e per il mantenimento dell'animale sono a carico del proprietario.

Art.53: Animali liberi

- 1) Chiunque, in aree pubbliche, accudisca animali che vivono in libertà, deve provvedere al mantenimento igienico del luogo, evitando di gettare il cibo direttamente sul suolo ed asportando gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso, dopo ogni pasto.
- 2) La violazione di cui al comma 1) è punita con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da €25,00 a €150,00.

Art.54: Obblighi burocratici per i detentori

- 1) Per alcune specie di animali da compagnia o da reddito, le Leggi vigenti prevedono, per i detentori, l'obbligo di attuare particolari interventi (bottoni o targhette auricolari, tatuaggi, microchip, ecc) e di provvedere all'iscrizione dello stesso all'anagrafe specifica nonché alla denuncia all'Amministrazione Comunale di eventuale trasferimento, scomparsa, vendita o decesso. Tali procedure riguardano in particolare cani, gatti, bovini, ovini, caprini, equini e suini.
- 3) La violazione di cui al comma 1), è punita con una sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, qualora non fosse già prevista dalle Leggi specifiche

Art.55: Conduzione e custodia dei cani

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio, salvo che nei luoghi a loro espressamente dedicati; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 3) E' consentito l'accesso dei cani nei parchi e nei giardini pubblici rispettando le condizioni di cui al precedente comma 1 ed all'art. 51 comma 1 lettere a) e c). Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari.
- 4) E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio e fatta eccezione per quelli che accompagnano persone inabili, in tutte le aree destinate ai giochi, opportunamente delimitate e segnalate.
- 5) L'accesso dei cani negli esercizi pubblici ed in quelli commerciali è di norma consentito, eccetto negli esercizi in cui si vendono prodotti alimentari e fatta salva la facoltà del titolare di consentirlo. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposito cartello.
- 6) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti, nonché disturbo alla quiete pubblica.
- 7) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 8) All'interno del recinto ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo coperto, rialzato da suolo, di altezza non inferiore a quella del cane e di larghezza tale da consentire all'animale di potersi girare al suo interno.

9) I cani guida che accompagnano persone non vedenti o altrimenti disabili hanno libero accesso in tutte le aree pubbliche del territorio del comune di Bianzano ed inoltre possono salire a bordo dei mezzi adibiti al Trasporto Pubblico Locale ed entrare liberamente in tutti gli esercizi pubblici anche quando all'esterno dei suddetti locali pubblici è espressamente indicato il divieto di ingresso per gli animali.

10) I proprietari dei cani hanno l'obbligo di denunciare le cucciolate, entro i termini di legge, al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL. Entro lo stesso termine, nel periodo precedente l'installazione del microchip ed iscrizione all'anagrafe canina, hanno altresì l'obbligo di denunciare la scomparsa, la morte e la cessione a qualsiasi titolo di cuccioli. La morte o la cessione a qualsiasi titolo di cani adulti iscritti all'anagrafe canina deve essere comunicata al Comune entro 10 gg dall'avvenimento.

11) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art.56: Competenze del Comune (Legge 281/1991)

- 1) Il Comune, singolarmente o in associazione con altri Comuni, provvede all'attivazione di un canile e/o gattile rifugio comunale avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione (L. 281/91 art. 4, comma 1).
- 2) La gestione della struttura di cui al comma precedente può essere affidata a enti o associazione protezionistiche sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'ASL (art 2 comma 11).

Art.57: Lotta al randagismo

- 1) Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti, mediante la limitazione delle nascite, viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle AASSLL. Il proprietario o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
- 2) I cani, i gatti e gli altri animali vaganti che sono catturati e ricoverati presso le strutture di cui all'articolo precedente o disposte dai servizi veterinari dell'ASL, sono restituiti al detentore se rintracciato grazie ai sistemi di individuazione di cui all'art. 54; il suddetto detentore è obbligato al ritiro entro 5 giorni dopo la notifica del ritrovamento, previo pagamento delle sole spese nel caso in cui la scomparsa sia stata denunciata all'Amministrazione Comunale entro sette giorni dopo la scomparsa stessa. In assenza di tale denuncia la scomparsa è considerata abbandono ed è applicata la sanzione di cui all'art. 49, comma 3. La definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione dei costi ed i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo del ritiro sono definiti dalla Giunta Regionale.
- 3) Quanto stabilito al comma precedente vale anche per gli animali che non sono stati sottoposti ad alcun sistema di riconoscimento ma di cui il detentore è stato comunque individuato e rintracciato. In tal caso, se il detentore non ha ottemperato gli obblighi di cui all'art. 54, è applicata la relativa sanzione.
- 4) Nel caso in cui il detentore non sia individuabile, si attuano le norme previste dalla L. n. 33 del 2009 (art. 110, 111, 112, 113).
- 5) Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di un'ASL, consegnandolo al più presto al canile sanitario.

Art.58: Pascolo, pascolo vagante e Alpeggio

- 1) L'esercizio del pascolo deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di identificabilità dei capi, nonché da quanto stabilito nel D.D.U.O n.ro 110 del 12/01/2011.
- 2) La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3000,00, fermo restando le eventuali responsabilità penali.

TITOLO VI POLIZIA ANNONARIA

Art.59: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato.

1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.287/91.

Art.60: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
- c) è vietata, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

2) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.29 del D.lgs. 114/98.

Art.61: Occupazioni per esposizione di merci

1) Chi esercita attività commerciali in località prospicienti il suolo pubblico o aperte al pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta della ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €25,00 a €150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 62 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.

3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

4) Ai pubblici esercizi insediati sulle aree pubbliche o verdi è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

TITOLO VII VARIE

Art.63: Raccolte di materiali e vendita di beneficenza

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta e la vendita di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere, salvo esplicita autorizzazione comunale.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, cimiteri.
- 6) La violazione di cui al comma 1),2),3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.64: Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, comprese le sedi stradali, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.
- 2) E' inoltre vietato ai possessori di veicoli predisposti per il recupero e trasporto delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente destinate ed organizzate.
- 3) Gli operatori di Polizia Comunale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se necessario, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per Legge è fatto obbligo di collaborare con la Polizia Municipale per l'attuazione di quanto predisposto nel precedente paragrafo.
- 4) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 5) Chiunque non ottempererà a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli trainati e/o adibiti ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art.159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che provvederanno anche alla custodia del veicolo. Le spese di intervento di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art.65: Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da €100,00 a €600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VIII NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

Art. 66 :Manutenzione delle aree

1) Tutte le aree destinate nello strumento urbanistico all'edificazione ed ai servizi e non ancora utilizzate o abbandonate ed inoltre quelle di pertinenza degli edifici esistenti e le aree scoperte dei centri abitati, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria della esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

2) La violazione di cui al comma 1) , fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 67: Depositi di materiale su aree scoperte

1) In tutte le aree residenziali sono vietati depositi di materiale visibili dalla strada. Sono ammessi, invece, nelle zone produttive, sempre che, a giudizio del Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscano bruttura o pericolo per la igiene pubblica e del suolo, o per l'incolumità pubblica e privata.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IX NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art.68: Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

1) I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da €100,00 a €600,00 e l'obbligo dell'adeguamento.

TITOLO X SANZIONI

Art.69: Sanzioni amministrative

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L.24/11/1981 n. 689 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul Verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.70: Norme finali

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge e regolamenti vigenti.

2) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sopra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento devono intendersi automaticamente recepite.

Art.71: Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore il 10° (decimo) giorno successivo alla sua pubblicazione.